

Il T.a.r. per la Liguria solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 (nuovo codice dei contratti pubblici), nella parte in cui esso impone all'amministrazione, che voglia avvalersi dell'affidamento *in house* per servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, di esternare le ragioni della propria scelta, motivando sulle ragioni del mancato ricorso al mercato.

T.a.r. per la Liguria, sezione II, ordinanza 15 novembre 2018, n. 886 – Pres. Pupilella, Est. Vitali

Contratti pubblici – Affidamento in house – Obbligo di motivazione sulle ragioni del mancato ricorso al mercato – Eccesso di delega legislativa – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti diano conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento in house, "delle ragioni del mancato ricorso al mercato", per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 1, lettere a) ed eee) della legge di delegazione n. 11 del 2016 (recante deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014). (1)

(1) I. – Un'impresa, gestore uscente del servizio di parcheggio a pagamento nel Comune di Alassio, impugnava dinnanzi al T.a.r. per la Liguria la deliberazione della Giunta comunale con cui veniva disposto l'affidamento del servizio *in house* (in favore di una società partecipata interamente dal Comune stesso). A sostegno del gravame era dedotta la violazione dell'articolo 106 del TFUE e dei principi comunitari in materia di *in house providing* – lamentandosi, in particolare, che l'amministrazione non avrebbe dato adeguatamente conto della preferenza per il modello dell'*in house* e che detta scelta non sarebbe stata preceduta da una concreta e trasparente disamina delle alternative esistenti, in contrasto con quanto prescrive l'art. 192, comma 2, del codice – oltre al vizio di eccesso di potere per sviamento.

L'adito Collegio, con l'ordinanza qui in esame, ha sospeso il processo ed ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità della menzionata disposizione, laddove essa impone alla stazione appaltante di motivare le ragioni del mancato ricorso al mercato. Premessa la sussistenza del requisito della rilevanza (trattandosi di commessa pubblica avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, e rientrante, in ragione del suo importo, nella soglia di rilevanza comunitaria, non essendo peraltro

contestato che il soggetto individuato quale affidatario posseda effettivamente i requisiti della società *in house*).

II. – Il T.a.r. ha così motivato in punto di non manifesta infondatezza:

- a) *In house providing* (di cui al 5° considerando della direttiva n. 2014/24/UE ed all'art. 2, comma 1, della direttiva n. 2014/23/UE) costituisce una specifica applicazione del principio di autorganizzazione o di libera amministrazione delle autorità pubbliche, affermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo nella sentenza *Stadt Halle* al punto n. 48 (Corte di giustizia UE, 11 gennaio 2005, C-26/03, in *Foro it.*, 2005, IV, 136, con nota di R. URSI, *Una svolta nella gestione dei servizi pubblici locali: non c'è «casa» per le società a capitale misto*, in *Giur. comm.*, 2007, II, 60, con nota di R. OCCHILUPO, *L'ordinamento comunitario, gli affidamenti in house e il nuovo diritto societario*, in *Giorn. dir. amm.*, 2005, 271, con nota di C. GUCCIONE, *L'affidamento diretto di servizi a società mista*, in *Urbanistica e appalti*, 2005, 288, con nota di R. DE NICTOLIS, *La Corte CE si pronuncia in tema di tutela nella trattativa privata, negli affidamenti in house e a società miste*, in *Nuovo dir.*, 2005, 351, con nota di IERA, in *Contratti Stato enti pubbl.*, 2005, 231, con nota di ASTEGIANO, in *Foro amm.- Cons. Stato*, 2005, 665, con nota di E. SCOTTI, *Le società miste tra in house providing e partenariato pubblico privato: osservazioni a margine di una recente pronuncia della Corte di giustizia*, in *Dir. comm. internaz.*, 2005, 167, con nota di FERRANDO, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2005, 992, con nota di V. FERRARO, *La nuova ricostruzione dell'in house providing proposta dalla Corte di giustizia nella sentenza Stadt Halle*, in *Guida al dir.*, 2005, 4, 101, con nota di SCINO, in *Dir. e giustizia*, 2005, 5, 93, con nota di M. ALESIO, *Società miste, no all'affidamento diretto - mai appalti in house se ci sono i privati*, in *Servizi pubbl. e appalti*, 2005, 453, con nota di F. ROSSI, *Gli affidamenti (quasi) in house: la partecipazione pubblica totalitaria come elemento essenziale. Problemi e quesiti*, ed in *Rass. avv. Stato*, 2004, 1100, con nota di MORICCA); coerentemente con questi principi, l'art. 12 della direttiva n. 2014/24/UE "esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione, cioè dalla necessità di una previa procedura ad evidenza pubblica, gli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, quando siano soddisfatte le tre condizioni proprie dell'in house" (condizioni che, riepilogativamente, sono le seguenti: i) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; ii) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da

- altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; *iii*) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata);
- b) deve quindi ritenersi ormai definitivamente acquisito – quantomeno in ambito europeo – il principio che *l'in house providing* non configura affatto un'ipotesi eccezionale e derogatoria di gestione dei servizi pubblici rispetto all'ordinario espletamento di una procedura di evidenza pubblica, ma costituisce una delle ordinarie forme organizzative di conferimento della titolarità del servizio, la cui individuazione in concreto è rimessa alle amministrazioni, sulla base di un mero giudizio di opportunità e convenienza economica;
- c) tale principio può anzi ritenersi operante anche nell'ordinamento interno, come riconosciuto da diversi arresti del Consiglio di Stato (vengono citate: Consiglio di Stato, sezione V, 15 marzo 2016, n. 1034, in *Riv. giur. servizi pubbl.*, 2016, 489, solo massima, con nota di SORRENTINO; Consiglio di Stato, sezione III, 24 ottobre 2017, n. 4902, in *Foro amm.*, 2017, 1991; Consiglio di Stato, sezione V, 18 luglio 2017, n. 3554, in *Guida al dir.*, 2017, 34, 62, con nota di D. PONTE), dovendosi valorizzare il disposto dell'art. 34, comma 20, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito in legge n. 221 del 2012, norma quest'ultima che, per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevede che *“l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*;
- d) tale norma, specificamente dettata per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, *“non contiene alcun riferimento alle ragioni del mancato ricorso prioritario al mercato, che sono ultronee rispetto all'istituto dell'in house”*; ciò, diversamente dall'art. 192, comma 2, del codice appalti, il quale, nell'imporre un onere motivazionale supplementare relativamente alle *“ragioni del mancato ricorso al mercato”*, finisce con l'eccedere rispetto ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nella legge di delega n. 11 del 2016, segnatamente con riferimento:
- d1) alla lett. *a*) dell'art. 1, che prevede il c.d. divieto di *gold plating* (ossia il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge n. 246 del 2005):

l'onere amministrativo di motivazione circa le ragioni del mancato ricorso al mercato appare infatti *“maggiore e più gravoso di quelli strettamente necessari per l'attuazione della direttiva n. 2014/24/UE, la quale, come visto supra, per un verso ammette senz'altro gli affidamenti in house a patto che ricorrano le tre condizioni di cui all'art. 12, per altro verso ha escluso i relativi contratti dal proprio campo di applicazione, e dunque dall'obbligo di esperire preventivamente una procedura di gara ad evidenza pubblica (cioè, il ricorso al mercato)”*;

- d2) alla lett. eee) dell'art. 1 la quale, nel riferirsi alla *“garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti in house, prevedendo, anche per questi enti, l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento, assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, e prevedendo l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti in house ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti”*, secondo il T.a.r. non menziona in alcun modo la necessità di motivare le ragioni del mancato ricorso al mercato e, soprattutto, *“non ha nulla a che vedere con la valutazione sulla congruità economica delle offerte, che attiene piuttosto alla loro sostenibilità in termini di prezzi e di costi proposti (argomenta ex art. 97 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016), cioè con l'unico elemento che il criterio direttivo imponeva di valutare, oltre a quello di pubblicità e trasparenza degli affidamenti, mediante l'istituzione, a cura dell'ANAC, dell'elenco di enti aggiudicatori di affidamenti in house”*.

III. – Per completezza, si segnala quanto segue:

- e) in sede di parere sullo schema di decreto legislativo recante *“Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”*, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 11 del 2016, il Consiglio di Stato, aveva osservato che l'onere di motivazione imposto da (quello che sarebbe diventato) l'art. 192, comma 2, secondo cui *“Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli*

obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”, costituisce “un onere motivazionale rafforzato, il quale consente un penetrante controllo della scelta effettuata dall’Amministrazione, anzitutto sul piano dell’efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche” (comm. spec., parere 1° aprile 2016, n. 464, le cui massime sono riportate in Foro amm., 2016, 824);

- f) la giurisprudenza amministrativa, in sede di deliberazione della “motivazione” resa dalla stazione appaltante sul “mancato ricorso al mercato”, si mostra al momento piuttosto rigorosa: cfr., di recente, Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 16 novembre 2018, n. 6456, la quale – pronunciandosi sulla legittimità di un affidamento diretto, *in house*, del servizio di gestione dei rifiuti per un gruppo di Comuni ricompresi in un’Assemblea territoriale d’ambito marchigiana (ATO 2 Ancona) – ha ritenuto che tale onere motivazionale debba essere adempiuto mediante un “compiuto esame comparativo”, da parte dell’amministrazione, sui costi medi del servizio da affidarsi e sulle relative *performances* che, nel medesimo ambito territoriale, risultino già svolti sia da operatori privati sia da altre società ad integrale partecipazione pubblica, statuendosi per l’effetto che “è onere dell’autorità amministrativa affidante quello di rendere comunque comparabili i dati su cui il confronto viene svolto”, con necessaria allegazione di “dati di dettaglio” (nella fattispecie, posto che simili dati non erano stati forniti, si è quindi concluso nel senso di “un approfondimento insufficiente delle implicazioni derivanti dalla scelta del modello di gestione *in house* del servizio relativo ai rifiuti”, con conseguente annullamento, *in parte qua*, della delibera che aveva affidato il servizio in via diretta);
- g) analogamente il Consiglio di Stato, questa volta nella sede consultiva, ha affermato che “L’opzione di fondo, secondo il Collegio, dovrebbe essere nel senso che, fermo restando specifiche prescrizioni imposte dal diritto europeo, la decisione di non esternalizzare l’attività deve essere rigorosamente motivata dimostrando che la scelta organizzativa interna si risolve in un maggiore vantaggio per i cittadini. La mancanza di una libera decisione da parte dell’amministrazione pubblica è maggiormente coerente con il principio generale di tutela della concorrenza...” (così il parere della Commissione speciale n. 968 del 21 aprile 2016, reso in sede di analisi dello schema di decreto legislativo recante *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, poi confluito nel d.lgs. n. 175 del 2016 il cui art. 5, comma 1, ha poi stabilito che “l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, [...] deve essere analiticamente motivato [...] evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o

esternalizzata del servizio affidato”). In altra occasione, ancora in sede consultiva, va ricordato che il Consiglio di Stato – nel rilasciare il parere sullo schema del regolamento di attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, commi 648 e 649, della legge n. 208 del 2015 (si tratta dello schema poi confluito nei dd.mm. nn. 125 e 126 del 2017, in tema di contributi per il decongestionamento della rete viaria e del trasporto marittimo e per i servizi di trasporto ferroviario intermodale) – ha affermato che l’affidamento ad una società *in house*, in via diretta, di molteplici attività di gestione (per come previsto all’art. 4 dello schema) non era assistito da un’adeguata motivazione, ricordando che, *“ai sensi della vincolante disciplina sovranazionale, l’affidamento diretto di attività remunerate, da parte di pubbliche amministrazioni in favore di soggetti privati in house, non può giustificarsi solo in forza di una valutazione giuridico-formale, ma deve anche essere sorretto dalla dimostrazione della ragionevolezza economica della scelta compiuta”*, con espresso richiamo proprio alla norma di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 50 del 2016; così, in particolare, si legge nel parere: *“Il Collegio dà per scontato che, anche nel caso di specie, tale valutazione di meritevolezza dell’affidamento alla RAM s.p.a. sia stata compiuta (giacché, diversamente, la scelta regolatoria sarebbe illegittima); sennonché, pure in questo caso, si deve purtroppo registrare un’assoluta laconicità sia della relazione tecnica sia di quella AIR (relazioni queste che, per i provvedimenti normativi, contengono, insieme all’ATN e alla relazione ministeriale, la “motivazione” degli interventi regolatori). Si impone, pertanto, la necessaria integrazione in parte qua della documentazione di supporto dello schema in esame”* (Consiglio di Stato, sez. consultiva atti normativi, parere n. 774 del 29 marzo 2017, le cui massime si trovano in *Foro amm.*, 2017, 610);

h) alcune oscillazioni, circa la maggiore o minore intensità dell’onere di motivazione ai sensi dell’art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, si rinvengono nella giurisprudenza di primo grado:

h1) T.a.r. per la Lombardia, sezione III, sentenza 3 ottobre 2016, n. 1781 (in *Foro amm.*, 2016, 2453), ha annullato un affidamento *in house* (si trattava dell’affidamento del servizio idrico integrato per la Provincia di Varese) proprio per la *“laconicità”* della motivazione spesa dall’amministrazione: si è rilevato che la relazione all’uopo predisposta (ossia, la relazione predisposta ai sensi dell’art. 34, comma 20, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito in legge n. 221 del 2012, atto prodromico all’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) *“non contiene alcuna valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile e pregnante sui profili della convenienza, anche non solo economica, della gestione prescelta, limitandosi ad apodittici riferimenti alla*

gestione in house che, come tali, sono da ritenersi privi di quel livello di concreta pregnanza richiesto per soddisfare l'onere di motivazione aggravato e di istruttoria ai sensi del combinato disposto degli art. 3 l. n. 241 del 1990 e 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. In altri termini nella relazione si dà per presupposta e scontata la scelta circa la forma di gestione del servizio senza che ne vengano illustrate le ragioni e gli elementi concreti su cui si fonda", giungendosi pertanto alla conclusione che "la scelta e il conseguente affidamento diretto fondati su determinazioni che non forniscono alcuna ragione dell'opzione esercitata a monte, sono da ritenersi di per sé illegittimi...");

- h2) con riferimento ad una commessa relativa all'affidamento del servizio di igiene urbana, T.a.r. per la Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405 (in *Foro amm.*, 2018, 923), ha ritenuto che, in simile fattispecie, non sarebbe in radice applicabile l'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, con conseguente non necessità della motivazione in caso di affidamento *in house*, "ove si tenga conto del fatto che il servizio di igiene urbana non è riconducibile alla categoria dei servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza; e ciò per la semplice ragione che l'art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale) riserva ai comuni «in regime di privativa» la «gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento», sottraendolo, pertanto, al mercato concorrenziale";
- h3) per un caso in cui il giudice amministrativo ha ritenuto "esaurientemente e convincentemente motivata, tanto nei suoi profili in fatto quanto in quelli in diritto", la delibera con cui un'Azienda sanitaria aveva affidato il servizio di pulizia e sanificazione in favore di una propria società *in house*, cfr. T.a.r. per la Puglia – Lecce, sezione II, sentenza 5 marzo 2018, n. 383;
- h4) per la riaffermazione degli approdi cui era giunta, in precedenza, la giurisprudenza amministrativa in tema di motivazione sull'affidamento *in house*, e sui relativi limiti del sindacato del giudice amministrativo – quindi pur sempre in applicazione del nuovo art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 – T.a.r. per l'Abruzzo – Pescara, sentenza 29 gennaio 2018, n. 35, secondo cui "la scelta, espressa da un ente locale, nella specie da un Comune, nel senso di rendere un dato servizio alla cittadinanza con una certa modalità organizzativa piuttosto di un'altra, ovvero in questo caso di ricorrere allo *in house* e non esternalizzare, è ampiamente discrezionale, e quindi, secondo giurisprudenza assolutamente costante e pacifica, è sindacabile nella presente sede giurisdizionale nei soli casi di illogicità manifesta ovvero di altrettanto manifesto travisamento dei fatti";

- h5) sempre in occasione della applicazione dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di osservare che detta norma, nell'onerare le stazioni appaltanti di effettuare una preventiva valutazione economica della congruità dell'offerta dei soggetti *in house*, tuttavia non impone alcuna gara, neppure informale, fra operatori del mercato: pertanto la valutazione delle congruità delle offerte dei soggetti *in house* prevista dal nuovo codice dei contratti pubblici non può essere confusa con una sorta di gara, alla quale l'ente affidante dovrebbe invitare le imprese del settore, fra le quali il gestore uscente del servizio (così T.a.r. per la Lombardia, sezione IV, 22 marzo 2017, n. 694, in *Foro amm.*, 2017, 697);
- i) sulla "non eccezionalità" del ricorso al modello dell'*in house* cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 24 ottobre 2017, n. 4902, cit., che ha ribadito la più recente giurisprudenza del medesimo consesso, ricordando che:
- i1) stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito in legge n. 148 del 2011, "*è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; mentre, con l'art. 34 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 197, sono venute meno le ulteriori limitazioni all'affidamento in house, contenute nell'art. 4, comma 8 del predetto d.l. n. 238 del 2011*" (così Sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762, in *Dir. giur. agr. ambiente*, 2013, 328, con nota di PIEROBON);
 - i2) a sua volta, la Sezione V (sentenza 22 gennaio 2015, n. 257, in *Foro amm.*, 2015, 76, solo massima) ha non solo ribadito la natura ordinaria e non eccezionale dell'affidamento *in house*, ricorrendone i presupposti, ma ha pure rilevato come la relativa decisione dell'amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l'ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta;
 - i3) ancora, la stessa Sezione V (sentenza 18 luglio 2017, n. 3554, cit.), ha richiamato, in senso rafforzativo, la chiara dizione del quinto "considerando" della direttiva n. 2014/24/UE, laddove si ricorda che "*nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva*";

- j) in dottrina, circa l'ambito di applicazione dell'art. 192 del d.lgs. n. 50 del 2016 e la sua conformità ai criteri della legge di delegazione, cfr. R. DE NICTOLIS, *I nuovi appalti pubblici*, Bologna, 2017, 266 ss.; nel senso che la norma del codice costituisca una violazione del c.d. divieto di *gold plating*, in quanto l'onere di motivazione circa la scelta dell'*in house* determina un livello di regolazione maggiore o più incisivo rispetto a quelli contenuti nelle disposizioni della direttiva n. 2014/24/UE, cfr. anche F.E. RIZZI, *La società in house: dalla natura giuridica al riparto di giurisdizione*, in *Società*, 2018, 71 ss.; in argomento, più in generale, cfr. anche: G. VELTRI, *Il nuovo codice dei contratti pubblici - L'in house nel nuovo codice dei contratti pubblici*, in *Giorn. dir. amm.*, 2016, 436;
- k) sulla possibile estensione della delega legislativa, e sui limiti di esercizio della delega da parte del Governo, ai sensi dell'art. 76 Cost., si segnala, di recente, la sentenza n. 104 del 2017 della Corte costituzionale (in *Foro it.*, 2017, I, 2540, con nota di G. PASCUZZI, *Il fascino discreto degli indicatori: quale impatto sull'università?*, ed in *Giur. cost.*, 2017, 1063, con note di G. SERGES, *Delegazione legislativa, legislazione regionale e ruolo del potere regolamentare*, e di G. TARLI BARBIERI, *L'“eromperre” dell'attività normativa del governo alla luce della sent. n. 104 del 2017: conferme e novità da un'importante pronuncia della corte costituzionale*, nonché oggetto della News US in data 16 maggio 2017, cui si rinvia per ulteriori indicazioni in tema), in cui si è affermato che “*il legislatore delegante, nel conferire al Governo l'esercizio di una porzione di funzione legislativa, è tenuto a circoscriverne adeguatamente l'ambito, predeterminandone i limiti di oggetto e di contenuto, oltre che di tempo. Di conseguenza la legge delega non deve contenere enunciazioni troppo generali o comunque inidonee ad indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato, ma può essere abbastanza ampia da preservare un margine di discrezionalità al Governo, sì da poter agevolmente svolgere la propria attività di ‘riempimento’ normativo*”. Più in generale, preme qui ricordare che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la verifica di costituzionalità per eccesso di delega legislativa deve compiersi sulla base di “*un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, da svolgere tenendo conto del complessivo contesto in cui esse si collocano ed individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della stessa; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e i criteri direttivi della delega*”: al riguardo, al legislatore delegato spettano margini di discrezionalità nell'attuazione della delega, sempre che ne sia rispettata la *ratio* e che l'attività del delegato si inserisca in modo coerente nel complessivo quadro normativo di riferimento, dovendosi escludere che l'art. 76 Cost. riduca la funzione del

legislatore delegato ad una mera “*scansione linguistica*” delle previsioni stabilite dal legislatore delegante, e fermo comunque restando che l’ambito della discrezionalità lasciata al delegato muta a seconda della specificità dei criteri fissati nella legge delega (così, da ultimo, Corte cost., sentenza n. 10 del 2018, in *Foro it.*, 2018, I, 1119, ed in *Giur. cost.*, 2018, 137, con nota di G. TARLI BARBIERI, *Storia di una delega “inutile”? Lo “strano caso” deciso dalla sent. n. 10/2018 della Corte costituzionale*, nonché oggetto della News US in data 31 gennaio 2018, cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti in tema).